

Publicato il 10/01/2018

**N. 00179/2018 REG.PROV.COLL.
N. 08218/2017 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8218 del 2017, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Vitale e Gabriele Vitale, con domicilio eletto presso lo studio Placidi S.r.l. in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento 17 luglio 2017 della Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati al Concorso pubblico, per esami, a 320 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato - indetto

con decreto 17 dicembre 2015, in G.U. 22 dicembre 2015 n. 98 - con il quale il ricorrente è stato riconosciuto "non idoneo al servizio di polizia", con conseguente esclusione dal concorso medesimo e non ammissione alle prove orali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2018, i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorrente impugna il provvedimento che lo ha dichiarato "non idoneo" al servizio di polizia per carenza dei requisiti previsti dal d. m. 30 giugno 2003, n. 198, con la seguente motivazione: "-OMISSIS-, ai sensi dell'art. 3, comma 2, Rif. Tab. 1 punto 15" e contesta la sussistenza dei presupposti a base del giudizio di inidoneità;

Rilevata la necessità, anche ai fini della decisione cautelare, di disporre una verifica ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo in ordine alla consistenza e sussistenza della predetta condizione demandando l'accertamento al Policlinico Militare Celio, che provvederà a mezzo di una Commissione formata da almeno due medici, scelti in relazione allo specifico accertamento da eseguire, anche avvalendosi, in mancanza di adeguate professionalità interne, di specialisti o consulenti esterni;

Ritenuto di indicare i seguenti criteri:

- l'Amministrazione resistente fornirà alla Commissione la occorrente

documentazione relativa alle regole di bando e quelle tecniche da osservare ai fini della verifica e del giudizio da formulare;

- sia la parte ricorrente che l'Amministrazione dovranno essere avvertite dell'operazione di verifica almeno cinque giorni prima;
- entrambe le parti potranno avvalersi della presenza di un proprio consulente di fiducia;
- la motivata relazione sulla verifica compiuta sarà depositata presso la Segreteria di questa Sezione entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza;
- la liquidazione delle spese, ivi comprese quelle del soggetto verificatore, che potrà fornire in proposito relativa documentazione, è rimessa alla definizione della fase cautelare del giudizio;

Ritenuto, altresì, di rinviare il prosieguo della trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 6 aprile 2018;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima *Quater*, dispone verifica nei sensi e nei termini di cui in motivazione onerando la parte ricorrente della notificazione della presente ordinanza al Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e all'Amministrazione competente a provvedere al fine dell'espletamento della disposta verifica, come individuata in motivazione.

Rinvia l'ulteriore trattazione dell'istanza cautelare alla camera di consiglio del 6 aprile 2018.

Spese al definitivo (cautelare).

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della

presente ordinanza.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8 D.Lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Anna Bottiglieri, Consigliere

Laura Marzano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Laura Marzano

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.